

STATUTO

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

1. Fra le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Puglia, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è costituita l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Puglia, con denominazione abbreviata «Unioncamere Puglia».
2. L'Unioncamere Puglia ha sede in Bari e può costituire sedi ed uffici distaccati sul territorio nazionale ed all'estero.

ARTICOLO 2 FUNZIONE E COMPITI

1. L'Unioncamere Puglia assicura il supporto e il coordinamento delle attività istituzionali delle singole Camere associate nell'ambito regionale e promuove e realizza iniziative per favorire lo sviluppo e la valorizzazione, anche all'estero, dell'economia e del territorio regionale, nei settori in cui si svolge l'azione delle Camere di Commercio.
2. A tal fine l'Unioncamere Puglia:
 - a) cura la costituzione di comitati nonché i collegamenti con i servizi delle Camere associate;
 - b) promuove e coordina l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale, ai sensi dell'art. 2 della l. 29 dicembre 1993, n. 580;
 - c) può svolgere attività dirette in favore delle categorie economiche interessate, ai sensi dell'art. 12, 9° comma, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in l. 19 marzo 1983, n. 68;
 - d) assicura la promozione, il coordinamento e l'utilizzazione da parte del sistema camerale di programmi, piani e fondi nazionali e comunitari;
 - e) rappresenta e cura gli interessi generali delle Camere di commercio e degli Enti da esse costituiti nei confronti della Regione Puglia, degli altri enti territoriali e delle istituzioni presenti sul territorio regionale per la trattazione e la definizione di materie ed iniziative di comune interesse;
 - f) svolge un ruolo di rappresentanza all'estero, soprattutto a livello delle istituzioni europee, sia delle Camere di Commercio pugliesi, sia del tessuto economico e sociale regionale, anche attraverso specifiche convenzioni con enti e istituzioni;
 - g) favorisce l'internazionalizzazione delle imprese e dell'economia regionale, anche attraverso l'esercizio delle funzioni - riconosciute in materia alle Amministrazioni statali ed alla Regione - costituenti oggetto di delega in favore di Unioncamere Puglia. A tal fine, ai sensi dell'art. 2 della l. 18 marzo 1989, n. 106 e dell'art. 6 del d.p.r. 18 gennaio 1990, n. 49, collabora con l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.), contribuendo alla diffusione di una cultura economica che permetta, soprattutto alle piccole e medie imprese, di operare sui mercati internazionali;
 - h) sviluppa nelle forme ritenute più idonee iniziative di formazione, di aggiornamento e di specializzazione sulle principali tematiche dei rapporti commerciali con l'estero rivolte a imprenditori, dipendenti delle imprese e al personale di enti pubblici e privati, e al personale addetto ai servizi di commercio estero delle Camere di Commercio. Promuove iniziative specifiche di specializzazione a favore dei giovani;
 - i) contribuisce alla diffusione delle informazioni sulle iniziative di politica commerciale internazionale, ivi comprese quelle di natura finanziaria, adottate dalle Amministrazioni e dagli Organismi istituzionalmente preposti al settore;
 - l) fornisce servizi alle imprese, soprattutto alle piccole e medie, per agevolare la loro attività sui mercati nazionale ed internazionali favorendo, anche per il tramite della rete informatica delle Camere di Commercio, l'acquisizione di dati, notizie ed informazioni sui mercati nazionale ed esteri, sulle singole aziende, su gare d'appalti nazionali ed internazionali, su fiere e mostre e facilitando, altresì, su richiesta, il loro contatto con le imprese nazionali ed estere; offre consulenza specialistica per le tematiche contrattuali, assicurative e finanziarie e per le vertenze commerciali nazionali e internazionali;
 - m) favorisce la costituzione di Organismi associativi per lo sviluppo degli scambi commerciali, con particolare riferimento alla costituzione di Consorzi fra imprese per la vendita di prodotti, per l'assunzione di lavori o di ordinativi nonché per l'acquisizione sui mercati nazionali ed internazionali delle materie prime e dei prodotti necessari per i cicli produttivi delle aziende consorziate;

- n) promuove ed assiste la partecipazione degli operatori alle manifestazioni organizzate dall'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, nonché alle manifestazioni fieristiche italiane, generiche e specializzate, partecipa all'organizzazione di missioni commerciali e di esposizioni permanenti di prodotti regionali, partecipa in Italia ed all'estero alle mostre specializzate;
- o) assiste gli operatori esteri in Italia in particolare nei loro rapporti con imprese italiane, operanti prevalentemente nell'ambito territoriale dell'Unioncamere Puglia;
- p) mantiene e sviluppa collegamenti con i Ministeri e le Istituzioni competenti, con l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero e con le sue sedi all'estero, con gli Uffici Commerciali delle Ambasciate, con le rappresentanze commerciali estere in Italia, con le Camere italiane all'estero e con le Camere di Commercio straniere in Italia, per le informazioni e le iniziative che possano interessare gli operatori economici italiani. Può inoltre svolgere, nelle materie di propria competenza e in quelle oggetto di delega, funzioni per conto delle altre Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti ed Organizzazioni pubbliche o private;
- q) collabora con le Camere di Commercio italiane all'Estero, nonché con altri Enti e/o aziende di settore, anche al di fuori del sistema camerale, nella realizzazione di iniziative comuni.
3. Per il raggiungimento di tali scopi l'Unioncamere Puglia può:
- agire direttamente attraverso i propri organi ed uffici;
 - partecipare ad accordi di programma, stipulare protocolli di intesa e convenzioni, promuovere la costituzione e partecipazione ad Enti, istituzioni, organismi, consorzi e società con personalità giuridica che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di commercio associate, o, più in generale, che si propongano finalità ed attuino iniziative di sviluppo;
 - curare la realizzazione di ricerche, studi, pubblicazioni e convegni, sostenere e partecipare ad iniziative di carattere culturale o sociale rilevanti per lo sviluppo dell'economia e del territorio della regione, anche in collaborazione con le Università Pugliesi;
 - compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti del carattere, dei compiti e delle funzioni riconosciuti dal presente statuto.

ARTICOLO 3

RAPPORTI CON L'ENTE REGIONE

1. Al fine di conseguire una più efficace capacità di intervento a sostegno e promozione del sistema economico pugliese, anche all'estero, l'Unioncamere Puglia promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Puglia, per meglio definire le linee di azione e di coordinamento delle istanze e degli interessi delle Camere di commercio associate e degli enti da esse costituiti.
2. I rapporti con l'Ente Regione saranno definiti con apposite convenzioni o protocolli d'intesa, stipulati da Unioncamere Puglia in rappresentanza del sistema camerale, e - salva l'osservanza della normativa vigente in materia - potranno prevedere accordi di programma, attribuzioni e deleghe di funzioni, esercitabili in via diretta o attraverso strumenti specifici, in considerazione del ruolo rivestito da Unioncamere Puglia di attore locale dell'internazionalizzazione e di soggetto istituzionale qualificato per l'attuazione delle politiche regionali nelle materie afferenti l'ambito di intervento del sistema camerale regionale.
3. L'Unioncamere Puglia parteciperà ai Consigli, alle Conferenze e agli Organismi nei casi in cui la Legge regionale o lo Statuto dell'ente Regione lo prevedano.

ARTICOLO 4

ORGANI

1. Sono organi dell'Unioncamere Puglia:
 - a) il Consiglio Generale;
 - b) il Comitato Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Comitato dei Segretari Generali;
 - e) il Collegio dei Revisori.
2. I membri eleggibili degli organi dell'Unioncamere Puglia durano in carica un triennio e sono rieleggibili una sola volta. I componenti degli organi, ai quali, durante il periodo di carica, viene meno la qualifica di presidente, componente di Giunta o di segretario generale di camera di commercio, scadono a questa data e decadono dalla carica.

ARTICOLO 5

CONSIGLIO GENERALE

1. Il Consiglio Generale è composto dai Presidenti delle singole Camere e da un terzo dei componenti delle singole Giunte delle Camere di Commercio associate.
2. Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, anche pluriennale.
3. Si riunisce inoltre qualora il Comitato Direttivo lo reputi necessario, oppure quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio Generale presenti congiuntamente richiama motivata.
4. Il Consiglio Generale si riunisce altresì quando la sua convocazione sia deliberata da almeno la metà delle Camere associate.
5. Le adunanze sono tenute normalmente presso la sede dell'Unioncamere Puglia.
6. Al Consiglio Generale partecipano senza diritto di voto i Segretari Generali delle C.C.I.A.A. e i componenti del Collegio dei revisori.

ARTICOLO 6

COMPETENZE CONSILIARI

1. Il Consiglio Generale:
 - a) elegge per un triennio il Presidente dell'Unioncamere Puglia tra i Presidenti delle Camere di Commercio associate;
 - b) adotta, su proposta del Comitato direttivo, gli indirizzi di carattere generale e strategici dell'attività dell'Unioncamere Puglia;
 - c) approva la relazione del Comitato Direttivo sull'attività svolta dall'Unioncamere Puglia durante ogni esercizio;
 - d) approva il Bilancio preventivo entro il 31 ottobre ed il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno; in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo determina la misura della quota associativa annuale a carico delle Camere di Commercio associate;
 - e) delibera le modificazioni dello Statuto, anche in seconda convocazione, col voto favorevole della maggioranza dei 2/3 delle Camere associate, espresso ai sensi del successivo art. 7, 8° comma, sentito il parere delle Regioni;
 - f) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g) determina l'ammontare dei compensi spettanti al Presidente dell'Unioncamere Puglia, al Vicepresidente o ai Vicepresidenti, ed ai Revisori, nonché l'ammontare dei gettoni di presenza alle riunioni del Comitato direttivo, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente in materia;
 - h) decide, anche in seconda convocazione, col voto favorevole dei 2/3 delle Camere associate, espresso ai sensi del successivo art. 7, 8° comma, la eventuale liquidazione, nominando i liquidatori e determinandone i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 7

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE

1. Il Consiglio Generale è convocato, dal Presidente dell'Unioncamere Puglia, a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, indirizzata a tutti i componenti ed alle presidenze delle Camere di Commercio associate, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero, per ragioni d'urgenza, almeno otto giorni prima di tale data. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Ogni Camera ha facoltà di proporre l'inserzione all'ordine del giorno di argomenti da discutere, purché ne faccia pervenire comunicazione all'Unioncamere Puglia, e per conoscenza alle altre Camere, accompagnata da relazione scritta, almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio nei modi stabiliti nel 1° comma.
3. Il Presidente di Unioncamere Puglia potrà disporre l'integrazione degli argomenti già iscritti all'ordine del giorno dandone comunicazione, con telefax o posta elettronica, a tutti i componenti ed alle presidenze delle Camere di Commercio associate almeno un giorno prima della data fissata per la seduta del Consiglio.
4. Nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio su argomenti che non figurino all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'Unioncamere Puglia o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.

6. Le adunanze del Consiglio in prima convocazione sono valide quando siano rappresentate, da uno o più componenti delle proprie Giunte, almeno la maggioranza delle Camere associate e siano presenti almeno la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio; in seconda convocazione, da effettuarsi almeno ventiquattro ore dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica del Consiglio e purché siano rappresentate almeno un terzo delle Camere associate.
7. Ciascun componente può rappresentare, munito di delega, massimo altri quattro componenti del Consiglio Generale appartenenti alla propria Camera di commercio.
8. Nelle votazioni ogni Camera dà un unico voto globale che viene espresso dal suo Presidente, verificato l'assenso di almeno metà dei componenti di Giunta presenti, anche per delega, compreso il Presidente stesso, il cui voto prevale in caso di parità.
9. Ove sia assente il Presidente, il diritto di voto viene esercitato da un membro di Giunta a tal uopo delegato per iscritto dal Presidente stesso.
10. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti delle Camere intervenute, salve le ipotesi in cui sia richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 delle Camere associate, di cui al precedente art. 6, comma 1, punto e) e punto h).
11. Fermo restando il voto globale per Camera, di cui al comma precedente, i singoli Componenti delle Giunte camerali partecipano alla discussione e possono chiedere che sia messa a verbale l'eventuale posizione sfavorevole personale alla decisione di assumere.
12. Alle riunioni del Consiglio Generale hanno diritto di assistere i componenti del Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 8

COMITATO DIRETTIVO

1. Del Comitato Direttivo fanno parte i Presidenti delle Camere associate.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente di ogni Camera associata delega il proprio Vice Presidente o un componente della Giunta Camerale, in sua vece.

ARTICOLO 9

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente dell'Unioncamere Puglia, ordinariamente, ogni bimestre.
2. L'ordine del giorno, predisposto dalla Presidenza, deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, ai singoli Presidenti delle Camere associate insieme all'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, per ragioni d'urgenza, almeno tre giorni prima di tale data.
3. Ogni Camera ha facoltà di proporre l'inserzione nell'ordine del giorno di argomenti da discutere purché ne faccia pervenire comunicazione all'Unioncamere Puglia, e per conoscenza alle altre Camere, accompagnata da relazione scritta, almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta del Comitato nei modi stabiliti nel 2° comma.
4. Il Presidente di Unioncamere Puglia potrà disporre l'integrazione degli argomenti già iscritti all'ordine del giorno dandone comunicazione, con telefax o posta elettronica, ai singoli Presidenti delle Camere associate almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza.
5. Salvo casi di eccezionale urgenza, nessuna deliberazione può essere presa dal Comitato Direttivo su argomenti che non siano stati posti all'ordine del giorno, salvo che non siano presenti tutti i componenti.
6. Le sedute del Comitato Direttivo sono valide con l'intervento di almeno la metà dei suoi membri.
7. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Unioncamere Puglia e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Alle riunioni del Comitato Direttivo hanno diritto di assistere i componenti del Collegio dei Revisori e i Segretari Generali.

ARTICOLO 10

COMPETENZE DEL COMITATO DIRETTIVO

1. Spetta al Comitato Direttivo:
 - a) nominare per un triennio, fra i suoi componenti, uno o più Vice Presidenti di cui uno vicario;
 - b) formulare il programma di attività dell'Unioncamere e predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio generale;
 - c) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale, determinandone anche il compenso;
 - d) approvare la pianta organica dell'Ente e adottare i provvedimenti relativi al personale in conformità al

contratto collettivo dei dipendenti del commercio o di altro contratto collettivo nazionale, su proposta del Direttore Generale;

- e) istituire osservatori, commissioni di studio, comitati tecnici e gruppi di lavoro, nominare gli esperti e i rappresentanti dell'Unioncamere in seno a enti, commissioni e organismi ove tale rappresentanza sia richiesta;
 - f) adottare regolamenti per il funzionamento dell'Unioncamere ed in particolare adottare, su proposta del Direttore Generale, il regolamento del personale e quello concernente l'organizzazione interna dell'Unioncamere Puglia;
 - g) deliberare sulle convenzioni, protocolli di intesa e accordi di programma e le partecipazioni esterne ad enti e società dell'Unioncamere Puglia;
 - h) adottare i provvedimenti necessari per dare attuazione alle deleghe di funzioni da parte delle Amministrazioni statali e della Regione;
 - i) adottare, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di variazione al bilancio da sottoporre, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, a ratifica del Consiglio Generale nella sua prima adunanza;
 - l) su proposta del Presidente, nominare professionisti nell'interesse dell'Unioncamere per specifiche attività.
2. Il Comitato Direttivo delibera, altresì, su quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri organi nell'ambito delle finalità statutarie.
 3. Il Comitato Direttivo, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti, ha facoltà di delegare una o più delle proprie attribuzioni al Presidente, specificando, se occorre, i limiti, anche temporali, della delega.

ARTICOLO 11 **PRESIDENTE**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unioncamere Puglia. Egli dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per un secondo mandato. Egli può delegare una o più delle proprie attribuzioni ad altro componente del Comitato Direttivo.
2. Convoca e presiede il Consiglio Generale e il Comitato Direttivo.
3. In caso di urgenza il Presidente esercita le competenze del Comitato Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima adunanza successiva.
4. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento od assenza. In caso di decadenza del Presidente convoca entro tre mesi il Consiglio Generale per la nomina di un nuovo Presidente.

ARTICOLO 12 **COMITATO DEI SEGRETARI GENERALI**

1. Il Comitato dei Segretari Generali è organo consultivo dell'Unioncamere Puglia ed esprime pareri e proposte in ordine all'attività istituzionale dell'Ente; collabora con gli altri organi nelle funzioni di indirizzo e nell'attuazione dei compiti di cui all'art. 2 del presente Statuto.
2. Il Comitato, costituito dai Segretari Generali delle Camere associate e dal Direttore Generale dell'Unioncamere Puglia, elegge nel proprio seno - tra i Segretari Generali - il Presidente che ne dirige i lavori, provvede alla convocazione dell'Organo collegiale e alla predisposizione del relativo ordine del giorno.
3. Al Comitato possono essere invitati a partecipare esperti in relazione alla natura degli argomenti da trattare.

ARTICOLO 13 **COLLEGIO DEI REVISORI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Generale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
2. Due dei Revisori effettivi e due dei supplenti sono designati dal Consiglio Generale.
3. Uno dei Revisori effettivi è designato dalla Giunta della Regione Puglia.
4. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.
5. I Revisori supplenti, anche in presenza degli effettivi, possono partecipare, senza diritto di voto, all'attività del Collegio.
6. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni ed è rieleggibile una sola volta.

7. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto; accerta la regolare tenuta della contabilità e riferisce al Consiglio Generale sul bilancio preventivo, sul bilancio consuntivo e sui risultati della gestione.

ARTICOLO 14 DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale dirige gli uffici dell'Unioncamere Puglia ed è il capo del personale.
2. Esplica le funzioni di Segretario del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo, al quale può formulare proposte anche con riferimento alla definizione delle linee strategiche dell'Unioncamere Puglia.
3. Cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dagli organi statutari.
4. Il Comitato direttivo, su proposta del presidente, nomina il Direttore Generale individuandolo o tra i dirigenti dell'Unione o delle Camere associate o tra persone esterne alle Camere associate.
5. Ad esso viene corrisposto un compenso mensile determinato dal Comitato Direttivo. In caso di Dirigente lo stesso, dovrà essere posto in posizione di distacco e di totale autonomia dalla C.C.I.A.A. di appartenenza.

ARTICOLO 15 PERSONALE

1. L'Unioncamere Puglia si avvale, per il suo funzionamento, di apposito personale da assumere, previa idonea selezione, con il contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende del commercio o di altro contratto collettivo nazionale, nei limiti di un contingente prefissato dal Comitato Direttivo con riferimento ai singoli livelli funzionali.
2. Per particolari compiti, previa autorizzazione delle singole Camere associate, l'Unioncamere Puglia può utilizzare personale dei ruoli camerali anche a tempo parziale rimborsando alle Camere tutte le spese conseguenti.
3. Il personale dell'Unioncamere Puglia può, ove sia richiesto da particolari necessità operative, svolgere la propria attività anche presso le Camere associate e gli enti da esse costituiti.

ARTICOLO 16 ENTRATE

1. Le entrate dell'Unioncamere Puglia sono costituite:
 - a) dalle quote associative annualmente fissate dal Consiglio Generale sulla base di una aliquota contributiva stabilita a carico delle singole Camere di Commercio associate da calcolare sull'80% del totale delle loro entrate per diritto annuale emesso, riferito all'anno solare precedente a quello in cui deve essere redatto il Bilancio preventivo e sul totale delle loro entrate per diritti di segreteria risultanti dall'ultimo consuntivo chiuso;
 - b) da finanziamenti o contributi provenienti dall'Unione Europea, dalla Regione Puglia o da altri soggetti pubblici o privati, anche a seguito di specifiche convenzioni;
 - c) da finanziamenti provenienti dal sistema camerale per servizi comuni o specifici progetti;
 - d) da contributi ed introiti eventuali per servizi resi o per altre ragioni.
2. L'anno finanziario dell' Unioncamere Puglia coincide con quello solare.

ARTICOLO 17 SCIOGLIMENTO E RECESSO

1. In caso di scioglimento dell'Unioncamere Puglia le attività risultanti saranno ripartite fra le Camere associate, in proporzione alle quote versate nell'ultimo triennio.
2. L'eventuale dichiarazione di recesso di singole Camere associate deve essere comunicata all'Unioncamere Puglia entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello da cui decorre.
3. Il recesso non conferisce diritti sul patrimonio dell'Unioncamere Puglia.

ARTICOLO 18
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Le controversie in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dello Statuto che dovessero insorgere tra le Camere associate o tra esse e l'Unioncamere Puglia, saranno deferite alla decisione di un Collegio arbitrale composto di tre membri, designati da Unioncamere Nazionale.
2. La controversia sarà definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale, ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.

ARTICOLO 19
NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni.